PROCURA REPUBBLICA
c/o TRIBUNALE TORINO
18 DIC 2025
Prot. 6959/25/SP
Pervenuta ora.....

PROCURA DELLA REPUBBLICA

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
TORINO

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Al Sig. Questore di Torino

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Torino

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Torino

Al Sig. Comandante della Polizia Locale di Torino

Al Sig. Comandante della Polizia Metropolitana di Torino

Al Sig. Comandante della Polizia Penitenziaria "Casa Circondariale Lorusso – Cotugno" - Torino

Al Sig. Dirigente Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta Torino

Al Sig. Dirigente Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Piemonte e della Valle d'Aosta - Torino

Al Compartimento Polizia Ferroviaria - Torino

Ai Sig.ri Responsabili delle Aliquote Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza

della Sezione di Polizia Giudiziaria – SEDE

Al Sig. Responsabile della Aliquota della Polizia Locale

della Sezione di Polizia Giudiziaria – SEDE

p.c.

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte D'appello di Torino

Al Sig. Procuratore della Repubblica Aggiunto

Ai Sig.ri Sostituti Procuratori della Repubblica

Al Sig. Dirigente amministrativo

Oggetto: Legge 2 dicembre 2025, n.181, recante "*Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*" con **entrata in vigore il 17 dicembre 2025**

Ai fini delle conseguenti direttive alle rispettive articolazioni di Polizia Giudiziaria si segnala quanto segue.

Linee guida e direttive

Premessa.

La G.U. n.280 del 2.12.2025 ha pubblicato la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante "*Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*", la cui entrata in vigore è prevista il 17 dicembre 2025.

La legge, oltre a introdurre il delitto di *femminicidio*, contiene disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale unite dal comune denominatore di rafforzare, ancora una volta, il «*contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*», in ambito domestico e non solo, soprattutto irrobustendo il sistema sanzionatorio.

Si ribadisce – come già precisato nelle circolari di questo ufficio - che tutti i procedimenti relativi ai reati di violenza domestica e di genere (es. artt. 575, 572, 612-bis, 582, 583-bis c.p., se commessi in contesti di violenza di genere) devono essere trattati con priorità assoluta in ogni fase (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento).

Le predette circolari devono intendersi richiamate, con le precisazioni derivanti dalla nuova legge, che seguono.

Interventi sul Codice penale.

1- Il delitto di femminicidio.

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

Intanto, il primo elemento caratterizzante riguarda la **vittima**, potendo essere soltanto una **donna**.
Il solo dato di genere, però, non è sufficiente, poiché anche il reato di cui all'art.575 c.p. può essere commesso nei confronti di una donna.
E infatti, l'art.577 bis c.p. richiede, oltre all'essere una donna vittima del reato, ulteriori **elementi caratteristici alternativi**, rinvenibili ora nelle finalità dell'agire, ora nella tipicità della condotta dell'autore.
Occorre che l'autore cagioni la morte di una donna mediante una condotta qualificabile quale:

1- atto *"di odio"* o *"di discriminazione"* o *"di prevaricazione"*
2- ovvero quale atto *"di controllo o possesso o dominio in quanto donna"*
3- oppure quale (re)azione di fronte *"al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo"*
4- ovvero che l'uccisione consista finalisticamente in un *"atto di limitazione delle sue libertà individuali"*.

Se non ricorrono gli elementi qualificanti l'agire e la condotta, come sopra richiamati, troverà applicazione il delitto di omicidio di cui all'art. 575 c.p.

I punti 3 e 4 non presentano specifiche complessità in quanto per il punto 3 sarà sufficiente verificare se sia stato sussistente o ancora in atto un rapporto affettivo e se la persona offesa abbia manifestato l'intenzione di non iniziare o di interrompere lo stesso.
Per il punto 4 si tratterà di accertare la sussistenza in condotte di limitazione delle libertà.
Ovviamente, laddove si tratti di ipotesi consumate non solo tentata diverranno di grande rilievo non soltanto gli eventuali elementi che potranno essere raccolti assumendo a s.i.t. soggetti terzi ma anche il contenuto di telefoni, p.c. o device nella disponibilità della persona offesa oltre che eventualmente di quelli nella disponibilità dell'indagato.
Di maggiore complessità indubbiamente le prime due ipotesi, in quanto non sarà sufficiente provare una condotta espressiva di odio e discriminazione o controllo ma anche il fatto che la stessa sia stata posta in essere nei confronti della persona offesa in quanto donna. Pertanto, occorrerà verificare se le manifestazioni delle condotte indicate dalla fattispecie abbiano una caratterizzazione espressa o comunque inequivoca con riguardo al fatto che la persona offesa sia di sesso femminile. Ad esempio, l'aggravante potrebbe non essere ravvisabile laddove la condotta fosse posta in essere nei confronti di un soggetto - anche se di sesso femminile - in quanto vicino di casa o collega di lavoro e non per il fatto in sé di essere donna.
Certamente di fronte all'omicidio di una donna sarà subito necessario verificare se ricorrano gli elementi caratteristici del femminicidio o meno (almeno uno), per ascrivere il fatto ora all'art.575, ora all'art.577 bis c.p.
Gli elementi caratteristici non sono tutti omogenei, nel senso che l'atto "di odio" o "di discriminazione" o "di prevaricazione" potrebbe trovare origine nella mera misoginia slegata, dunque, da ogni pregresso rapporto con la vittima, come, invece, farebbero supporre gli altri connotati dell'atto.

2- L'aggravante di genere

I connotati delle condotte e le finalità dell'agire che caratterizzano il delitto di femminicidio sono stati trasferiti dal Legislatore anche in altre fattispecie criminose tipiche dei reati di violenza di genere, inserendoli quali circostanza aggravante

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

(applicabile, dunque, «*quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*») e che, con felice espressione, è stata giustamente definita una "aggravante di genere

Si tratta di una serie di aspetti ricorrenti nella legge, in quanto oltre che come elementi costitutivo della fattispecie di cui all'art. 577 bis c.p., sono indicati come **circostanza aggravante** per i seguenti reati:

1- 572 c.p. (maltrattamenti)
2- 585 c.p. (lesioni aggravate)
3- 593-ter c.p. (Interruzione di gravidanza non consensuale)
4- 609-ter (violenza sessuale aggravata)
5- 612-bis c.p. (atti persecutori)
6- 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

L'effetto di questa aggravante introdotta in più fattispecie non riguarda, però, solo l'aspetto sanzionatorio, ma comporta conseguenze anche procedurali, quali quelle per il reato di cui all'**art.582 c.p.**
Infatti, poiché l' "aggravante di genere" è stata inserita nell'art.585 c.p.(con il comma4) *sic e simpliciter* (ossia senza alcun coordinamento sul comma 1 dell'articolo), se ricorrerà **renderà procedibile d'ufficio il reato di lesioni personali** di cui all'art.582 c.p.
Sarà, pertanto, opportuno, nel futuro, adeguatamente verificare se, in caso di lesioni personali, ricorra solo l'aggravante di cui all'art.577 n.1 c.p. o anche quella nuova di genere, dipendendo dalla valutazione la procedibilità a querela o d'ufficio.
Al contrario, quando l' "aggravante di genere" ricorra nel delitto di atti persecutori di cui all'art.612 bis c.p. la procedibilità resta a querela (art.612 bis, c.5 c.p.).
Rimane comunque fermo che l'iscrizione di una notizia di reato riconducibile alle fattispecie ora indicate, per le quali è stata prevista l'aggravante "di genere", non necessariamente implica, *prima facie*, la sussistenza (e l'iscrizione nel registro) dell'aggravante stessa, della quale, per contro, dovrà essere accertata la sussistenza nel corso e/o all'esito delle indagini preliminari.

3- Il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.p. e la confisca

Con la novella si prevede espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona «*non più convivente*» quando «*l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione*».
In questi casi, si risolve la questione posta in giurisprudenza sull'applicabilità dell'art.572 e dell'art.612 bis c.p. in caso di condotte vessatorie commesse ai danni dell'ex partner in occasione o a causa degli incontri di persona o dei contatti a distanza conseguenti alla necessità di gestire in comune i figli minori, secondo i tempi di visita concordati o stabiliti dal giudice civile.
Il Legislatore ha ritenuto di prevedere **la confisca** degli strumenti utilizzati per commettere il solo reato di cui all'articolo 572 c.p. laddove tale previsione avrebbe potuto per ragioni logiche essere estesa anche al reato di femminicidio o alle altre ipotesi sopra indicate (per gli atti persecutori in particolare).
Resta il fatto che tale previsione di confisca implica la necessità di procedere a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, eventualmente anche al contestuale

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

sequestro probatorio (finalizzato alla ricostruzione del rapporto tra le parti, previo esame del contenuto del cellulare, dei device o dei p.c.).
Art. 572-bis (Confisca)
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572, è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato.

Modifiche al codice di procedura penale.

4- Competenza del Tribunale monocratico per il reato di cui all'art.572 c.p. e per il reato di cui all'art.612 ter c.p. (nuovo art.33 ter c.p.p.)

La riforma introduce l'art.33 ter c.p.p., con cui si prevede che il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.p., anche se aggravato ai sensi del comma secondo o dell'aggravante di genere, sia di competenza del **Tribunale monocratico**.
Parimenti si dispone per il reato di cui all'art.612 ter c.p. ("*revenge porn*").
Sul piano organizzativo, indubbiamente positivo il fatto che per il reato di **maltrattamenti aggravato** sia stata prevista la competenza monocratica, anche se, purtroppo, si deve prendere atto che con a l. n. 181/2025 **rientra nella competenza del Tribunale collegiale il reato di cui all'art.612 bis c.p., qualora ricorra l'aggravante di genere** (comma 4).

5-Assunzione di informazioni della persona offesa: premessa generale

Con la legge n.69/2019, onde sollecitare e accelerare le determinazioni di indagine del p,m., il Legislatore ha introdotto l'art. 362 comma 1-*ter* c.p.p., imponendo, per una serie di delitti, **l'audizione della vittima (o del querelante/denunciante) entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato**, consentendone la deroga in determinate situazioni.

La nuova legge, come vedremo:
1) **ridisegna** l'obbligo quanto al reato di cui all'art.575 c.p. nella forma tentata
2) **aumenta** le fattispecie sottoposte a tale obbligo di audizione *accelerata*, includendo il nuovo reato di femminicidio nella forma tentata, nonché quello dell'art.593-ter c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, quello dell'art. 612-*ter* c.p., quelli di cui agli artt.582 e 583 quinquies c.p. se anche aggravati dalla circostanza di genere di cui all'art.585, quarto comma c.p.
3) **rimodula i margini di delegabilità dell'atto istruttorio** in questione.

In linea generale, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, **salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa**. Questo principio non è stato modificato.
Sul punto, con riguardo all'audizione diretta del P.M., si deve ribadire quanto esposto nelle precedenti circolari, che si precisa nei seguenti termini.

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

In tutti i casi nei quali si intende inoltrare a questo ufficio una n.r. per i delitti di cui all'art 362, comma 1-ter, c.p.p., laddove fonte della notizia di reato sia la stessa persona offesa, si procederà a raccogliere la denuncia/querela che conterrà la sintetica descrizione del fatto, luogo e data dello stesso e ove possibile le generalità dell'autore della condotta.
In esito alla denuncia/querela, **con verbale immediatamente successivo, si darà atto che a quel punto si procede, su delega ex art 370 c.p.p**. di questo ufficio, ad assumere la p.o. nel termine di legge ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.
Ciò anche nei casi nei quali si sia proceduto all'arresto dell'indagato ovvero nei casi nei quali la persona offesa sia destinata ad essere collocata in struttura protetta (salvo che l'immediata audizione risulti di fatto incompatibile con le esigenze organizzative dei servizi sociali di stabilizzare l'ospitalità).

In tutti i casi nei quali si intende inoltrare a questo ufficio una n.r. per i delitti di cui all'art 362, comma 1-ter, c.p.p., laddove fonte della notizia di reato sia **soggetto differente dalla persona offesa ovvero si intenda comunicare una situazione in fatto direttamente accertata dalla P.G. (ad es. in caso di intervento di una pattuglia) si provvederà comunque** (se necessario con accorgimenti in grado di non rivelare la circostanza all'autore del fatto) **ad assumere a s.i.t. la p.o.**, dando atto che si procede, **su delega ex art 370 c.p.p. della Procura della Repubblica di Torino, nel termine di legge (tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato) ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.**
Laddove la persona offesa sia convivente con l'autore del reato e questi sia ignaro della presentazione della denuncia/querela, la p.o. dovrà essere sentita curando che il soggetto autore dei fatti non venga a conoscenza dell'audizione. L'oggetto della delega verrà precisato infra.

Si ribadisce che ai sensi dell'art. 357 c.p.p.:
3-bis. ***Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.***
3-ter. **Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità** [condizione che ex art. 90 quater c.p.p. va desunta, quanto alla persona offesa, ***"oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato"***] **sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica**, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

Non si procederà all'audizione della persona offesa nei tre giorni per le eccezioni previste dal legislatore, ossia a fronte di:
- imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto
- riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Nel primo caso, si rammenta che la tutela dei minori deve essere garantita da una audizione effettuata **sempre con videoregistrazione e avvalendosi dell'ausilio di un esperto** in psicologia o in psichiatria infantile, nominato come ausiliario di p.g, ovvero, nei casi di maggiore complessità, dal pubblico ministero, su richiesta della p.g.

Nel secondo caso si potrà riscontrare l'esigenza di riservatezza:
- nei casi nei quali appaia necessario effettuare approfondimenti finalizzati ad attività di indagine a sorpresa che implicano l'assoluta riservatezza delle indagini anche nei confronti della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza.
- ove si tratti di persona offesa con particolari problemi di salute ovvero con profili di particolare fragilità, che ne sconsigliano un'audizione immediata.

Tali circostanze, ove riscontrate dalla P.G. procedente, dovranno essere esplicitate nelle C.N.R.

Allo stesso modo, non si procederà con le modalità sopra descritte nei casi di segnalazioni derivanti da interventi della p.g. per liti in famiglia nell'ambito delle quali non siano emersi in maniera inequivoca fatti penalmente rilevanti (es. liti verbali). Deve essere chiaro che se gli atti sono trasmessi non come semplice annotazione ma come notizia di reato (con indicazione, pertanto, del reato che si assume integrato) si impongono gli adempimenti che verranno infra precisati.

Tali modalità, anticipando l'adempimento ad un momento anteriore all'iscrizione della notizia di reato presso la Procura, sono funzionali alle esigenze di tutela delle p.o. in quanto:

> consentono al P.M. un'immediata percezione della vicenda potenzialmente tale da integrare uno dei reati sopra indicati;

> permettono l'avvio immediato di tutte le indagini necessarie e utili all'accertamento dei fatti;

> evitano, quanto più completo sarà l'adempimento di assunzione di informazioni, ulteriori ravvicinate escussioni con conseguenti inutili ed aggiuntive sofferenze alla vittima (cd. vittimizzazione secondaria) e ritardi nell'eventuale richiesta di misure cautelari.

Con la presente si ribadisce, pertanto, ai sensi dell'art. 370 c.p.p. in relazione all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. che tutte le persone offese dei reati di cui a quest'ultimo articolo siano sentite (fatte salve le eccezioni sopra precisate) immediatamente dopo la presentazione della denuncia/querela da parte degli stessi o da parte di soggetti terzi, sulle seguenti circostanze, **dando atto specificamente a verbale del fatto che si procede su delega di questo ufficio, menzionando la presente circolare.** L'audizione su delega non esclude ovviamente, che, ove necessario, questo ufficio procederà a una nuova audizione per precisare i fatti e chiarire le possibili responsabilità.

L'obiettivo deve essere quello di ottenere una rapida e completa ricostruzione dei fatti al fine di poter giungere – in termini altrettanto rapidi – a una richiesta di misura cautelare (ove necessario) o comunque alla possibilità di effettuare una contestazione celere e precisa, che possa essere di monito rispetto all'autore dei fatti.

La delega – richiamate integralmente le precedenti circolari - ha il seguente oggetto:

1) la precisazione della natura del rapporto tra le parti e della durata ed evoluzione dello stesso

2) la descrizione specifica della condotta in tutti i casi (lesioni, reati sessuali, tentato omicidio) e segnatamente, in particolare per:

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

MALTRATTAMENTI: descrizione di natura e frequenza delle condotte violente e di minaccia, le ingiurie, le condotte di sopraffazione e/o umiliazione anche sul piano psicologico, vessazioni economiche e relative alla gestione di eventuali minori, atti di controllo ossessivo, episodi di violenza sessuale; infine, presenza di minori rispetto alle condotte descritte e condotte dirette su minori.

ATTI PERSECUTORI: descrizione di natura e frequenza delle condotte violente e di minaccia, le ingiurie, pedinamenti, controlli, appostamenti, messaggi e telefonate (frequenza delle stesse); indicazione, con dati se possibili completi, delle persone informate sui fatti; descrizione delle conseguenze del reato per la persona offesa (entità delle lesioni, acquisendo copia di certificati/referti ovvero descrizione delle conseguenze della condotta per 572 e 612 bis); acquisizione in copia dalla p.o. di messaggi e screenshot a conferma dei fatti esposti.

VIOLENZA SESSUALE: descrizione dell'eventuale rapporto pregresso tra le parti; modalità della condotta del soggetto indicato come autore del fatto (nonché, ove necessario, elementi utili per la identificazione); se siano state riportate lesioni; rapporti tra le parti successivi al fatto; se e quali soggetti siano stati informati del fatto ad opera della p.o.; acquisire ovviamente documentazione medica della p.o. e di messaggi, screenshot a conferma dei fatti esposti e eventuali indumenti da sottoporre ad analisi biologiche (ove già non consegnati e custoditi presso presidi ospedalieri).

Per il reato di LESIONI, si rammenta che è procedibile di ufficio in caso di lesioni superiori a gg 40 ferma restando la procedibilità d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61 n. 11 octies, 583, 585 ad eccezione di quelle indicate nel primo comma n. 1 e nel secondo comma dell'art. 577. Ne consegue che, per i fatti di violenza domestica intrafamiliare e di genere, in assenza di altre aggravanti o di fatto commesso nei confronti di soggetto incapace, la sola prognosi fino a 40 giorni non consente la procedibilità d'ufficio, **salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 585 comma 4 sopra evidenziato.** [1]
Peraltro, i fatti di lesioni commessi in ambito domestico costituiscono "spie" della possibile consumazione di reati procedibili d'ufficio, e in particolare del delitto di cui all'art. 572 c.p. Pertanto, nei casi di lesioni a seguito di violenza in ambito domestico (o presunto tale), anche in assenza di querela, sarà trasmessa comunque comunicazione da parte della POLIZIA GIUDIZIARIA a questa Procura della Repubblica - pur senza attivare la procedura c.d di codice rosso sopra descritta - segnalando che la persona offesa dal reato non ha inteso, per il momento, presentare querela.
In tali casi è comunque opportuno acquisire informazioni dalla stessa persona offesa – su delega di questo ufficio, dando atto di ciò a verbale, per comprendere se emerga un contesto di violenza più complesso e reiterato nel tempo, tale da far ipotizzare reati procedibili d'ufficio (segnatamente quello di cui all'art. 572 c.p. o 612 bis c.p.). Con la comunicazione, trasmessa anche in ipotesi di mancanza di querela, si dovrà inoltre segnalare se risultino in precedenza presentati esposti o denunce per fatti pregressi o richieste di intervento delle forze dell'ordine da parte dello stesso nucleo familiare, da vicini di casa o conoscenti, nonché copia dell'eventuale referto.

[1] Si rammenta, tuttavia, che permane la procedibilità d'ufficio quando il fatto di cui all'art. 582 c.p., indipendentemente dalla prognosi, sia commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572,583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale e dall'autore del reato di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa.

In base alle modifiche di cui alla legge n. 181/2025, andrà inoltre richiesto alle persone offese dei reati contemplati dalla legge se vi sia in corso con l'indagato **procedimento per la separazione o il divorzio** (avendo la legge previsto nuovi incombenti per la Procura della Repubblica in tali casi) acquisendo per quanto possibile **provvedimenti in tal senso del Tribunale civile.** [2]

5.1- Assunzione di informazioni della persona offesa: le nuove indicazioni

La legge n. 181/2025 interviene anche sull'art. 362 c.p.p., apportando modifiche al comma 1-ter, avuto riguardo, in particolare, alla disciplina dell'assunzione, da parte del pubblico ministero, di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

In primo luogo, il legislatore ha previsto ora l'obbligo di audizione della persona offesa nei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato per i seguenti delitti (in grassetto sono riportate le recenti aggiunte):

- delitto previsto dall'articolo **575** del codice penale, **nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,**
- delitto previsto dall'articolo **577-*bis* c.p., nella forma tentata**
- delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, **593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,** 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609- *quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* **e 612-*ter*** c.p., ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies c.p.* nelle ipotesi aggravate ai sensi

---

[2] E' stato modificato l'art 64 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Le modifiche riguardano vari aspetti.
Sul piano organizzativo, nel primo comma è stato previsto che il P.M. deve accertare le situazioni ivi descritte e che determino l'obbligo di trasmissione degli atti.
Nel secondo comma è stata ampliata la platea degli atti che devono essere trasmessi al Tribunale civile; tale elenco deve ritenersi integrato dai seguenti atti/provvedimenti:

- verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro,
- gli atti di esercizio dell'azione penale (quindi, non solo il rinvio a giudizio)
- tutte le sentenze (primo, secondo grado e Corte di cassazione)
- ordinanze di inammissibilità della impugnazione ex art. 591, comma 2, c.p.p.

« Art. 64-bis disp. att. c.p.p.. – (Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie) – 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero **accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale** e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è **pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.**
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di **fermo, arresto, perquisizione e sequestro**, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e **degli atti di esercizio dell'azione penale**. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, **della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice».**

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, **e 585, quarto comma** del medesimo codice.

In secondo luogo, la disposizione **rimodula i margini della delegabilità** dell'assunzione delle informazioni dalla persona offesa (e dal denunciante/querelante/instante), stabilendo che:

«Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale» (art.362, c.1 ter nuovo ultimo periodo c.p.p.).

Il legislatore, dunque, pone:

-una **regola generale** secondo cui, in presenza di una «*motivata e tempestiva richiesta*» della persona offesa, «*il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione*», prevedendo la possibilità di **deroga** delegando l'incombente, con *decreto motivato*, alla polizia giudiziaria;

- il **divieto assoluto di delega** qualora si proceda per il reato di cui all'**art. 612-*bis* c.p. nelle ipotesi di cui al comma 4, ossia quando ricorra l'aggravante di genere.**

Va chiarito che, in termini generali, la previsione della norma **non vieta che la p.o. sia comunque sentita** a s.i.t. in forza della delega sopra descritta. **All'atto di ricevere gli avvisi di legge, la stessa sarà informata della facoltà di presentare motivata e tempestiva richiesta di essere sentita dal P.M.** In tal caso, proprio sulla base della denuncia e delle dichiarazioni già comunque rese alla p.g., il P.M. potrà valutare la fondatezza della richiesta e disporre:
- integrazione dell'audizione in propria presenza
- integrazione con delega motivata alla p.g.
- giustificare fondatamente il diniego.

Differente il discorso per il delitto di atti persecutori aggravato ai sensi del comma 4 c.p.p.. In tale caso non si potrà procedere all'assunzione a s.i.t. su delega, ma si avrà cura che la denuncia/querela risulti particolarmente completa e dettagliata, al fine di consentire al P.M. di procedere all'atto avendo prima preso cognizione in termini dettagliati degli elementi evidenziati dalla p.o. e di valutare, pertanto, se la eventuale richiesta di audizione debba essere considerata motivata e tempestiva.

5.2.: La tempestività ed efficacia della richiesta della persona offesa.

Come rilevato, secondo la **regola generale**, in presenza di una «*motivata e tempestiva richiesta*» della persona offesa, «*il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione*». E' fatta salva la possibilità di ***deroga alla regola***, con delega dell'incombente alla polizia giudiziaria con ***decreto motivato***.

Intanto, in linea di prima approssimazione, si ritiene che la richiesta motivata debba essere sottoscritta personalmente dalla persona offesa.

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

La norma, però, non chiarisce quando la richiesta possa considerarsi *tempestiva*, né, tantomeno, il contenuto minimo di motivazione che debba possedere.

Quanto alla **motivazione**, appare fondato rilevare che la persona offesa dovrà indicare specificamente le ragioni che giustifichino la personale conduzione dell'atto da parte del p.m.
Utile, quale parametro di valutazione, la **gravità del fatto non solo in sé considerata**, ma anche in relazione alle condizioni personali della persona offesa, in quanto, se si voglia trovare una *ratio* alla necessità che sia il p.m. ad esaminare la persona offesa, dovrebbe risiedere nella situazione di **speciale vulnerabilità** in cui sia venuta a trovarsi la persona offesa, in modo che solo un intervento tempestivo e diretto del magistrato potrebbe fornire l'adeguata tutela, grazie alla conoscenza personale e diretta della vicenda e non a seguito di una conoscenza "veicolata" dalla p.g. delegata all'audizione.
Quanto al criterio con cui valutare la **tempestività** della richiesta, non si può che fare riferimento al dato temporale rispetto a quando pervenne la notizia di reato, tempestiva dovendosi considerare una richiesta di audizione **avanzata e sottoscritta personalmente dalla persona offesa in occasione del primo approccio con la polizia giudiziaria** (in occasione della denuncia/querela presso gli uffici di Polizia o anche sul luogo, nel caso vi sia stato intervento della polizia giudiziaria presso l'abitazione della persona offesa, oppure in altri luoghi), **oppure in occasione della denuncia/querela presentata per il tramite del difensore nominato di fiducia**.

Un utile parametro per valutare la tempestività della richiesta può rinvenirsi nel nuovo **art. 90 bis** c.p.p.:
"Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero degli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, ***sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter cpp…"***.

La richiesta della persona offesa dovrà pervenire a questo ufficio altrettanto tempestivamente, in modo da consentire il rispetto dei termini di legge dati per la sua audizione secondo l'art.362, c.1 ter c.p.p.; **se, data la delega di audizione alla p.g., la persona offesa si presenti all'incombente chiedendo di essere sentita dal p.m. e motivandone le ragioni, la polizia giudiziaria procederà comunque all'audizione della persona offesa, trasmettendo immediatamente il relativo verbale e segnalando l'esistenza della suddetta richiesta per le valutazioni del magistrato.**

5.3 L'obbligo dell'audizione del p.m. in caso di procedimento per il reato di cui all'art. 612 bis, comma quarto c.p.

Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 612 bis, comma quarto c.p. e la persona offesa abbia chiesto di essere *audita* dal p.m., l'esame non potrà essere delegato alla p.g. (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.).

Va detto, tuttavia, che **l'obbligo di audizione del p.m. non è automatico, ma sorgerà solo dopo che il p.m. abbia valutato positivamente la tempestività e le ragioni poste a fondamento della richiesta.**
Devono essere richiamate sul punto tutte le indicazioni formali sopra evidenziate.

In sintesi, la richiesta deve essere motivata in relazione al fatto valutato anche alla stregua delle condizioni soggettive della persona offesa, nonché delle esigenze di tutela e pervenire entro il termine dato dall'art.362, c.1 ter c.p.p. per l'audizione.
Qualora la richiesta formulata dalla persona offesa sia ritenuta intempestiva o immotivata da parte del Pubblico Ministero, in base al principio generale di cui all'art. 362, c.1 ter c.p.p., questi ne darà atto in specifico provvedimento motivato sulle ragioni per cui l'istanza non può essere accolta e, contestualmente, delegherà l'audizione alla polizia giudiziaria con decreto motivato, rispettando il canonico termine dei tre giorni.

Se invece il p.m. riterrà fondata e tempestiva la richiesta, dovrà procedere personalmente all'audizione, disponendo, anche per le vie brevi, la citazione della persona offesa presso la Procura della Repubblica di Torino in data e orario compresi nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, incaricando eventualmente per la notifica la polizia giudiziaria che ha acquisito la richiesta.

Ovviamente, anche laddove il p.m. ritenga che la richiesta sia fondata e tempestiva, tuttavia potrà sempre differire l'audizione della persona offesa con decreto motivato sulle ***"imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"*** (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.)

Si richiamano, su questo ultimo punto, i recenti orientamenti della Procura Generale della Cassazione in materia di violenza di genere (antecedenti alla novella legislativa di cui si parla), che hanno consentito di dirimere le principali problematiche interpretative ed operative emerse nell'applicazione delle disposizioni relative all'assunzione di informazioni dalla persona offesa nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato:

(Estratto orientamenti Procura Generale della Cassazione del 28 maggio 2024)
...L'art. 362, comma I-ter, cod. proc. pen. espressamente giustifica la mancata assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato ove ***"sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"****.*
L'eccezione relativa al minorenne si spiega, ragionevolmente, con la particolare vulnerabilità della vittima (articolo 90 quater cod. proc. pen.), e con le particolari modalità di escussione previste in questi casi (cfr. articoli 351, comma I-ter, e 362 comma l-bis, cod. proc. pen.), che implicano, tra l'altro, l'ausilio dell'esperto in psicologia o in psichiatria infantile, tali da essere, per la loro ***complessità organizzativa****, temporalmente incompatibili con il termine dei tre giorni previsto dalla legge.*

Questo stesso motivo può condurre ad analoga conclusione nei confronti del maggiorenne che versa in "condizioni di particolare vulnerabilità" ex articolo 90-quater cod. proc. pen. sussistendo l'identità di ratio e comunque ragioni di riservatezza (situazione, questa, in generale da valutare caso per caso, secondo il prudente apprezzamento dell'A.G. che procede).
E' in ogni caso evidente che l'indicata ratio della norma - che mira, in definitiva, a rendere possibile in termini concreti la "valutazione del rischio" di reiterazione e di escalation della violenza, nonché ad evitare la ritrattazione delle dichiarazioni rese in sede di denuncia - e l'obiettivo della novella di impedire stasi procedimentali che ritardino gli interventi cautelari o preventivi in favore della vittima non possono escludere che vi siano ipotesi in cui non si ravvisi la necessità dell'assunzione delle sommarie informazioni nel termine di tre giorni.
Si pensi, ad esempio, all'arresto in flagranza o al fermo di indiziato di delitto e all'opportunità, in tal caso, di procedere all'assunzione delle dichiarazioni direttamente in sede di incidente probatorio, così cristallizzando definitivamente la prova, neutralizzando il rischio di ritrattazioni e riducendo al minimo la vittimizzazione secondaria[3].
Altra ipotesi in cui si giustifica la mancata audizione della persona offesa nei tre giorni previsti è poi quella in cui la stessa persona offesa, in sede di denuncia - querela, abbia reso dichiarazioni particolarmente dettagliate: in tal caso la già completa piattaforma dichiarativa, in uno all'esigenza di evitare la "vittimizzazione secondaria", può – previa motivazione - portare ad escludere la necessità di una riedizione dichiarativa.
Altro caso tipico è quello in cui si deve procedere ad ***attività investigativa "a sorpresa"****: in tale evenienza esigenze di riservatezza investigativa possono consigliare al pubblico ministero di procedere a necessarie attività di riscontro (si pensi, ad un'attività di intercettazione od all'escussione di testimoni) e, per l'effetto, di soprassedere all'immediata escussione della vittima, in particolare quando questa, nell'immediato, possa risultare non collaborativa e sia necessario procedere, prima, al riscontro della notizia aliunde acquisita.*
L'assunzione di informazioni, infine, può essere legittimamente omessa nel caso in cui il pubblico ministero ritenga insussistente la notizia di reato, richiedendone l'archiviazione per l'infondatezza, ovvero reputi di dovere disporre de plano l'archiviazione, avendo ricevuto un atto non costituente notizia di reato che è stato iscritto nel modello 45 (si pensi all'ipotesi di denuncia che risulti ictu oculi fantasiosa o inverosimile, nell'assoluta assenza di qualsivoglia riscontro).

Il testo normativo dell'art. 362 co. 1 ter c.p.p., così come novellato dalla L. 181/2025, **consente dunque al Pubblico Ministero di differire - in presenza dei presupposti indicati dalla norma - la tempistica dell'audizione diretta della persona offesa anche per la fattispecie di reato aggravata di cui all'art. 612 bis co. 4 c.p.**

Il **differimento dell'audizione diretta** della persona offesa da parte del pubblico ministero nello strettissimo termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato potrebbe essere anche adeguatamente motivato, nel solco delle linee guida della Procura Generale della Cassazione del maggio 2024, con la necessità di attendere l'esito delle indagini delegate alla polizia giudiziaria concernenti, per esempio, l'audizione di persone informate sui fatti diverse dalla persona offesa e l'acquisizione di eventuale

[3] In caso di misura precautelare, infatti, la valutazione del giudice sulla gravità indiziaria e sulle esigenze di tutela della persona offesa consente di posticipare il momento di una più approfondita audizione della persona offesa (anche considerato che l'indagato in sede di interrogatorio di garanzia può fornire la propria versione dei fatti ed elementi che potranno essere oggetto di domande alla persona offesa).

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

documentazione videofotografica (v. documenti richiamati all'art. 382 bis c.p.p. in tema di arresto in flagranza differita), indispensabili per una dettagliata e completa audizione della persona offesa dal reato.

IN SINTESI

L'audizione del **denunciante/querelante/istante che non sia anche persona offesa** è **sempre delegabile alla polizia giudiziaria**, anche laddove costui abbia chiesto di essere esaminato dal p.m. e senza necessità di adottare un decreto motivato.

Qualora la polizia giudiziaria sia la prima autorità ad avere contatto con la persona offesa, la informerà, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero e che in tal caso verrà convocata e dovrà presentarsi presso la Procura della Repubblica in data e ora inderogabilmente fissate entro i tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter (art.90 bis c.p.p.); la polizia giudiziaria procederà comunque, in tal caso, ad escutere a s.i.t. in modo approfondito la persona offesa dopo la denuncia/querela, in base alla delega generale conferita da questo ufficio.

Si segnala, al riguardo, che la comunicazione deve essere data obbligatoriamente, e che la richiesta della persona offesa dovrà essere del tutto **spontanea, specificamente motivata, nonché verbalizzata (con audio video-registrazione, come del resto tutto il contenuto del verbale dichiarativo) e sottoscritta, onde consentirne il vaglio al magistrato.**
La richiesta della p.o. verrà specificamente evidenziata nel frontespizio dell'annotazione.

Il p.m. assegnatario del procedimento, entro i canonici tre giorni dall'iscrizione del procedimento, valuterà di procedere personalmente all'audizione della persona offesa, ove ritenute fondate le motivazioni della richiesta e la tempestività e preso atto del contenuto degli atti ai quali ha provveduto la p.g.
In caso contrario, con decreto motivato nei termini di cui sopra, potrà delegare l'incombente alla polizia giudiziaria.

Qualora il procedimento si instauri su iniziativa della persona offesa e **senza preventivo contatto con la polizia giudiziaria** (presentazione di denuncia/querela presso questo Ufficio) la richiesta di audizione diretta del p.m. dovrà essere **sottoscritta dalla persona offesa, tempestiva e motivata** nei termini nei termini già indicati.

In questo caso il p.m. assegnatario del procedimento valuterà di procedere personalmente all'audizione della persona offesa, entro i canonici tre giorni dall'iscrizione del procedimento, se ritenute fondate le motivazioni della richiesta e la tempestività; ovvero, con decreto motivato nei termini di cui sopra, potrà delegare l'incombente alla polizia giudiziaria.

Per i soli casi in cui si proceda per il reato di cui all'art. 612 bis, comma quarto c.p., ove la persona offesa presenti richiesta tempestiva e motivata di audizione da parte del Pubblico Ministero, l'incombente non sarà delegabile, salva la valutazione di

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

infondatezza o intempestività da parte del p.m. In tale ultimo caso (rigetto dell'istanza da parte del PM con decreto motivato) la p.g. verrà delegata all'audizione, da compiersi nei tre giorni canonici.

In tutti i casi, comunque sia, il p.m., pur ritenute fondate le ragioni e la tempestività della richiesta, potrà tuttavia differire l'audizione della persona offesa con decreto motivato in relazione alle *"imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"* (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.).

6-Modifiche in materia di intercettazioni.

La legge n. 181/2025 fa assumere all'aggravante di genere introdotta in più fattispecie anche effetti di natura procedurale/processuale.
Un primo effetto riguarda la **disciplina della durata delle intercettazioni**, in quanto, al ricorrere della circostanza in questione, si prevede una **deroga al regime generale** in materia di cui all'art. 267, c. 3, ultimo periodo, c.p.p., come modificato dalla c.d. legge Zanettin (termine massimo di 45 giorni, salvo "elementi specifici e concreti" che rendano "assolutamente indispensabile" la prosecuzione).
Infatti, oltreché per il nuovo reato di femminicidio di cui all'art.577 bis c.p.p.
"quando si procede... per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609 ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612 bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale", non trova applicazione il limite di durata delle intercettazioni posto a 45 giorni (nuova ultimo parte del comma 3 dell'art.267 c.p.p.).
In sintesi: le intercettazioni inerenti a queste fattispecie non avranno limite di durata, ma le proroghe avranno sempre durata di 15 giorni.
Nello specifico, i reati in esame si aggiungono alle altre ipotesi di deroga contemplate dalla legge (per i reati di criminalità organizzata e affini, ex art. 13 d.l. 152/1991, e per i reati che a tale decreto rinviano) ma, per il resto, continuano a essere disciplinati dal "regime ordinario" quanto alla durata delle proroghe stesse.

7- Le misure cautelari.

L'aggravante di genere influisce anche sui criteri di scelta delle misure cautelari.
In particolare, si amplia il numero dei reati per i quali, in presenza di esigenze cautelari, ricorre la presunzione relativa di adeguatezza **delle misure custodiali** (arresti domiciliari e custodia in carcere), superabile solo quando:
- **siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari;**
- ***oppure*** le esigenze cautelari «*possano essere soddisfatte da altre misure cautelari*», purché mettano al riparo la persona offesa dal «*pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica*» (art.275, nuovo comma 3.1.c.p.p.)

Questa presunzione relativa di adeguatezza delle misure custodiali già trova applicazione nella scelta della misura della custodia in carcere per più reati, tra cui quelli degli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., quando non ricorrano le circostanze attenuanti previste (oltre per i reati di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., nonché anche

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

per i reati di cui agli artt. 575, 600-bis, c.1, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies c.p.; art.275, c.3 seconda parte c.p.p.).
Ricordiamo anche la presunzione assoluta dell'adeguatezza della custodia in carcere in caso di esigenze cautelari per i reati di cui agli artt.270, 270 bis e 416 bis c.p. (art.275, c.3 prima parte c.p.p.).
Con l'introduzione del comma 3.1. nell'art.275 c.p.p. si prevede, in caso di esigenze cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per:

- il delitto di cui all'art.575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, c.1 n.1 e secondo comma, c.p.
- il delitto di cui all'art. 577-bis c.p., nella forma tentata
- per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, c.1, nu.1 e 585, c.4, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma c.p.

Per questi delitti la "prima scelta" cautelare sarà quella custodiale degli arresti domiciliari o del carcere, salvo che

- non ricorrano esigenze cautelari in ragione degli elementi acquis.i.t.i
- oppure le esigenze cautelari «*possano essere soddisfatte da altre misure cautelari*», purché mettano al riparo la persona offesa dal «*pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica* » (art.275, nuovo comma 3.1.c.p.p.).

Da sottolineare che il catalogo di questi delitti è più ampio di quelli per cui è derogabile il limite complessivo di durata delle intercettazioni, qui ricorrendo anche i delitti di cui l'art. 572 c.p. anche nella sua forma semplice, e degli artt. 612-*bis* e 612-*ter* c.p. anche nelle forme aggravate diverse da quelle connotate dalla circostanza "di genere".
Infatti, **anche per i delitti appena richiamati, nonché per quelli di cui agli artt. 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma c.p. non** trova applicazione il divieto della custodia in carcere se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni (art.275, c.2 bis c.p.p. come modificato).

In tema di misura cautelari, si segnala la modifica della distanza minima dalla p.o. in caso di divieto di avvicinamento (art.282 ter c.p.p.) e di allontanamento dalla casa familiare (art.282 bis c.p.p.)

Si aumenta il limite della distanza minima da tenere in caso di applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e a quella dell'allontanamento dalla casa familiare, portandola ai 1.000 metri rispetto ai precedenti 500.
La modifica comporta serie problematiche applicative quando l'interessato e la persona offesa vivano in piccoli centri abitati o risiedano o lavorino a poche centinaia di metri uno dall'altra. Immaginabile che aumenteranno i casi in cui il giudice farà ricorso alla facoltà di **modulare il divieto di avvicinamento «*per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative*»** ex artt. 282 bis, c.2 e 282-*ter* comma 4 c.p.p.

8-Attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello.

E' stato modificato l'art.2, c.2 bis D.Lgs. n.106/2006, la nuova legge interviene sull'attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte di appello, prevedendo che tra le informazioni che acquisisce dal Procuratore sull'applicazione dell'art.362, c.1 ter c.p.p., siano ricompresi anche ***"i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero".***
Relativamente alle regole in materia di flusso di notizie, a fronte della modifica dell'art. 6 D.Lgs. n.106/2006, si dispone che nella comunicazione dei dati di cui all'art.326, c.1 ter c.p.p., da inoltrare al Procreatore Generale, si inseriscano anche quelli inerenti ai nuovi adempimenti stabiliti per i nuovi reati inseriti nell'art. 362, c.1 ter c.p.p., nonché se vi sia stata richiesta della p.o. di essere audita dal p.m. e i casi in cui sia avvenuto o, se consentito, l'esame sia stato delegato con decreto motivato o differito.
Pertanto, si dispone che:
- nelle n.r. **sia evidenziato dalla P.G.** sin dalla prima pagina dell'annotazione la richiesta della p.o. di essere sentita dal p.m.
- nella compilazione, mediante foglio excel, dei dati richiesti dall'art.362, c.1 ter c.p.p., ogni magistrato del Gruppo di lavoro "Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili", indichi anche i casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

9. Le modifiche dell'art. 6 d. lgs 106/2006. Le comunicazioni al Procuratore Generale.

In via direttamente consequenziale alla modifica apportata al suddetto art. 362, comma 1-ter c.p.p., il legislatore interviene sull'attività di vigilanza del procuratore Generale presso la Corte di Appello, prevedendo che tra le informazioni che acquisisce dalle Procure della Repubblica sull'applicazione dell'art.362, c.1 ter c.p.p., siano ricompresi anche *"i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero".*
Pertanto, si dispone che il personale di segreteria provveda alle tempestive annotazioni a SICP del dato relativo ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero con le seguenti modalità:
- qualora la richiesta sia stata avanzata in occasione della iscrizione dell'originaria notizia di reato, detto adempimento sarà curato dall'Ufficio Iscrizioni;
-qualora la richiesta sia stata avanzata successivamente dalla persona offesa, detta annotazione sarà curata dal personale della segreteria del magistrato assegnatario del fascicolo.

Gli avvisi forniti dalla p.g. all'atto della presentazione della denuncia/querela devono essere integrati nei casi precisati come segue.

Comunicazioni e informazioni alla persona offesa.

In coerenza con la possibilità che la persona offesa chieda tempestivamente e motivatamente di essere personalmente sentita dal p.m., **si introduce l'art.90 bis. 2 c.p.p.,** prevedendo che, quando si procede per i reati di cui all'art. 575 c.p. nella forma tentata, aggravato ai sensi degli artt. 576, c. 1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, c.1, n. 1 e secondo comma; all'art. 577-bis c.p. nella forma tentata; nonché per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., ovvero degli artt. 582 e

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, c.1 nn. 2, 5 e 5.1, 577, c. 1, n. 1 e secondo comma, e 585, c.4 c.p., ***"sin dal primo contatto con l'autorità procedente"*** **la persona offesa venga informata in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.**

L'art.90 bis 2 prevede inoltre che, in caso di procedimenti per i delitti indicati nel medesimo articolo (vedi *supra*) ***"sin dal primo contatto con l'autorità procedente"*** **e in una lingua a lei comprensibile, la persona offesa sia informata** ***"della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis e 444, comma 1-quater".***

Si tutela la partecipazione al procedimento della persona offesa in caso di **definizione del giudizio mediante patteggiamento**: la parte che richiede l'applicazione della pena fuori dall'udienza viene onerata – a pena di inammissibilità – di notificare l'istanza alla persona offesa, per consentirle la facoltà di presentare «*memorie e deduzioni*» (art.444, c.1 quater c.p.p.).

Questa facoltà data alla persona offesa è oggetto di uno **specifico obbligo informativo previsto nel nuovo art. 90-bis, lett. d-bis c.p.p.**

Quando l'accordo sul patteggiamento è raggiunto in fase di indagini, è previsto che la persona offesa sia informata mediante notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p.

"Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni" e si prevede che "*Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore* ***nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore,*** *sono sentiti se compaiono*".

Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

La legge n. 181/2025 ha ampliato la sfera di garanzie e prerogative delle persone offese ampliando il numero degli avvisi dovuti alle stesse e la necessità di interlocuzione con le altre parti del procedimento.

Gli avvisi forniti dalla p.g. all'atto della presentazione della denuncia/querela devono essere integrati nei seguenti termini.

Si modifica la previsione delle comunicazioni sull'evasione o scarcerazione alla persona offesa previste nell'art.90 ter c.p.p., stabilendo, al comma 1 bis che:

"*Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata,* ***aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata,*** *o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572,* ***593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,*** *609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis,* ***612-bis e 612-ter*** *del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,* ***577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,*** *del codice penale.*"

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

Aggiungendo un ultimo periodo al comma 1 bis si stabilisce anche che:

"Nei casi dei delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577 bis, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime informazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione".

Modificando l'art.299 c.p.p. si prevede che anche i provvedimenti che autorizzano il **distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo** relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.
E si aggiunge: ***"La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione"*** (art.299, c.2 bis ultimo periodo c.p.p.).

Ulteriori comunicazioni su modifiche cautelari, braccialetto elettronico, esiti riesame e appello.

Revoca, sostituzione delle misure o distacco temporaneo braccialetto elettronico (art. 299 c.p.p.).

Modificando l'art. 299 c.p.p. si prevede che anche i provvedimenti che autorizzano il **distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo** relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

E si aggiunge:
"La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione" (art.299, c.2 bis ultimo periodo c.p.p.).

Quanto al braccialetto elettronico la Polizia Giudiziaria delegata al controllo ***dovrà segnalare*** *all'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'applicazione e a questo Ufficio qualsiasi situazione di malfunzionamento o anomalia nel funzionamento (ricompresa la mancata ricarica dello strumento elettronico di controllo) onde consentire le conseguenti valutazioni sulla idoneità della misura cautelare in corso di esecuzione.*

Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 c.p.p.).

Sempre nell'ottica di rafforzamento della tutela della persona offesa, si aggiunge il comma 10 bis all'art. 309 c.p.p. stabilendo che:
"I provvedimenti che non con fermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore".

Esiti dell'appello (art.310 c.p.p.).

Si prevede l'obbligo informativo sull'esito dell'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali:
"I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che di spongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore" (art.310, c.2 bis c.p.p.).

Si pubblichi sul sito internet della Procura di Torino.

Provvedimento redatto con la collaborazione
della collega dott.ssa Livia Locci, Magistrato Coordinatore
del V Dipartimento "Violenza di genere e domestica – Affari civili".

Torino 18-12-2025

il Procuratore della Repubblica
Giovanni Bombardieri